

COMUNE DI

PONTBOSET



**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

INDICE

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Deliberazione
- Art. 3 Modifiche ed abrogazione
- Art. 4 Interpretazione

CAPO II - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- Art. 5 Funzioni di Presidente
- Art. 6 Competenze

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 7 Convocazione
- Art. 8 Seduta di prima convocazione
- Art. 9 Seduta di seconda convocazione e aggiornamento della seduta
- Art.10 Sede delle riunioni
- Art.11 Sessioni
- Art.12 Ordine del giorno
- Art.13 Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 14 Partecipazione del segretario e di funzionari comunali
- Art. 15 Partecipazione del revisore dei conti
- Art. 16 Partecipazione dell'assessore non consigliere
- Art.17 Sedute pubbliche
- Art. 18 Sedute segrete
- Art. 19 Sedute aperte
- Art. 20 Ammissione di funzionari o consulenti in aula

TITOLO III

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 21 Ordine della discussione
- Art. 22 Discussione - norme generali
- Art. 23 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 24 Fatto personale
- Art. 25 Verifica numero legale
- Art. 26 Votazioni: modalità generali
- Art. 27 Scrutatori
- Art. 28 Votazioni in forma palese per alzata di mano
- Art. 29 Votazioni in forma palese per appello nominale
- Art. 30 Votazioni segrete
- Art. 31 Esito delle votazioni

Art. 32 Deliberazioni TITOLO V - RAPPORTI CON LA GIUNTA COMUNALE immediatamente eseguibili

- Art. 33 Verbale dell'adunanza - redazione e firma
- Art. 34 Revoca e modifica deliberazioni

TITOLO IV
NORME DISCIPLINARI DELLE SEDUTE

- Art. 35 Ordine delle sedute
- Art. 36 Sanzioni disciplinari
- Art. 37 Comportamento del pubblico
- Art. 38 Tumulto in aula

TITOLO V
RAPPORTI CON LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 39 Disposizioni relative alle deliberazioni di giunta comunale

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 40 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 41 Interrogazioni ed interpellanze
- Art. 42 Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 43 Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 44 Mozioni
- Art. 45 Svolgimento delle mozioni
- Art. 46 Emendamenti
- Art. 47 Funzioni rappresentative
- Art. 48 Deleghe del Sindaco

TITOLO VII
GRUPPI CONSILIARI

- Art. 49 Gruppi consiliari
- Art. 50 Costituzione
- Art. 51 Presa d'atto del consiglio
- Art. 52 Conferenza dei capi gruppo
- Art. 53 Diritti dei capi gruppo

TITOLO VIII
COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 54 Costituzione
- Art. 55 Composizione
- Art. 56 Il Presidente
- Art. 57 Convocazione
- Art. 58 Sedute delle commissioni
- Art. 59 Validità
- Art. 60 Luogo e tempo
- Art. 61 Segreteria - verbalizzante
- Art. 62 Compiti e funzioni
- Art. 63 Relazione di esperti
- Art. 64 Doveri, decadenza ed indennità

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 65 Entrata in vigore - Diffusione

COMUNE DI PONTBOSET - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1 - Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge Regionale 4/95 e successive modificazioni, dalla Legge regionale 54/98 e dallo statuto comunale, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento e, da parte dei Consiglieri, il pieno e responsabile servizio delle loro attribuzioni.

Art. 2 Deliberazione

1 - Il regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è deliberato dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, ed approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 3 Modifiche ed abrogazione

1 - Il regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è modificato o abrogato dallo stesso su proposta di un quinto dei consiglieri con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2 - La sua abrogazione può avvenire esclusivamente con la contemporanea approvazione di un nuovo regolamento.
3 - Ogni proposta di modifica o di abrogazione deve essere sottoposta all'esame preventivo della Commissione consiliare permanente preposta, la quale esprimerà il suo parere in una relazione che accompagnerà la proposta all'esame del Consiglio.

Art. 4 Interpretazione

1 - Se nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio Comunale.

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 5 **Funzioni di Presidente**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto la Presidenza del Consiglio spetta al Sindaco. Nel prosieguo del regolamento ogni qual volta si ritrova la dicitura Presidente del Consiglio deve intendersi Sindaco essendo racchiuse nella stessa persona le differenti funzioni attribuite alle due cariche.

Art. 6 **Competenze**

1) Compiti di amministrazione attiva:

- a) il Presidente del Consiglio presiede le adunanze del Consiglio Comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vice Sindaco
- b) il Presidente del Consiglio convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari

2) Poteri di vigilanza:

- a) il Presidente del Consiglio esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento

3) Compiti organizzativi:

- a) entro il terzo giorno precedente la seduta del Consiglio il Presidente predispone il materiale informativo essenziale relativo ad ogni argomento all'ordine del giorno, e provvede che lo stesso materiale sia presso l'Ufficio Comunale a libero uso di tutti gli amministratori, al fine di creare le condizioni più favorevoli per una partecipazione attiva degli stessi.
- b) riceve interpellanze, interrogazioni e mozioni e le trasmette, entro i tre giorni successivi, a chi di competenza fissandone la discussione alla successiva adunanza consiliare.
- c) sotto la propria responsabilità deve dare pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del consiglio, con relativo ordine del giorno, mediante l'affissione nella apposite bacheche.

Le altre competenze del Presidente del Consiglio risultano definite negli articoli successivi.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 7 ***Convocazione***

1 - La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco, con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio per mezzo del messo comunale. Il Sindaco deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro cinque giorni qualora ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri assegnati.

2 - L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se egli è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona indicata dallo stesso.

3 - La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

4 - L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattarsi stabiliti dal Sindaco deve essere consegnato ai consiglieri almeno 3 giorni utili prima della data fissata per la prima riunione.

5 - Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima. I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato a data successiva dallo stesso definita.

Art. 8 ***Seduta di prima convocazione***

1 - E' seduta di prima convocazione quella che si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

2 - In tale seduta, il Consiglio è riunito validamente se interviene almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

3 - I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 9 ***Seduta di seconda convocazione e aggiornamento della seduta***

1 - E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che, per mancanza del numero legale, non può aver luogo ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non può proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.

2 - Alla seduta di seconda convocazione, che deve tenersi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 consiglieri. Nel numero dei consiglieri vengono computati sia il Sindaco che il Vice Sindaco.

3 - Non è da considerarsi seduta di seconda convocazione quella in cui sono discussi gli argomenti rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure quella che segue ad un'altra, che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti.

4 - L'aggiornamento delle sedute è disposto dal Presidente del Consiglio su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 10
Sede delle riunioni

- 1 - Le sedute del consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- 2 - La giunta può, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
- 3 - Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso al pubblico e che ai consiglieri sia consentito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 11
Sessioni

- 1 - Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria e può essere convocato d'urgenza secondo le previsioni statutarie.
- 2 - Può poi essere riunito in via straordinaria, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune, con arrotondamento all'unità superiore.
- 3 - Quando la convocazione è richiesta dai consiglieri la riunione del consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 5 dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4 - In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio da parte del Sindaco o, in sua vece, del vice sindaco, provvede il Presidente della giunta regionale.

Art. 12
Ordine del giorno

- 1 - L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
- 2 - L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del consiglio deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 3 - Sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, deve essere dato pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del consiglio; mediante l'affissione dell'ordine del giorno nelle bacheche comunali.
- 4 - L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporsi al Consiglio viene stabilito dal Sindaco.
- 5 - L'iniziativa delle proposte spetta alla Giunta Comunale ed ai singoli consiglieri.
- 6 - Nessuna proposta può, di norma, essere sottoposta all'esame del consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nell'ufficio di segreteria, unitamente ai documenti necessari per essere esaminata.
- 7 - Se il consiglio è riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 8 - Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fatti salvi quei casi in cui l'unanimità del consiglio presente, nella sua globalità,

disponga, per motivi di opportunità e/o di necessità, l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti.

9 - L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10 - Qualora l'istruttoria di una proposta non sia stata depositata nei tempi previsti, il consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri presenti, può deliberare di rinviare la discussione di tale proposta.

Art. 13

Ordine di trattazione degli argomenti

1 - Il sindaco, in apertura o, a sua discrezione, in chiusura di seduta può informare l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.

2 - Il consiglio procede poi all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno iniziando dall'approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente. I verbali sono approvati per alzata di mano.

3 - Il consiglio prosegue quindi con la trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, e quindi all'esame di tutti gli altri argomenti con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli

Art. 14

Partecipazione del segretario e di funzionari comunali

1 - Il segretario comunale, od in sua assenza, vacanza o impedimento, il Vice Segretario o un impiegato delegato, partecipa alle sedute del consiglio, ha la responsabilità della redazione del processo verbale ed esercita i poteri attribuitigli dallo statuto e dalle leggi.

2 - Quando il segretario comunale deve, per legge, allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione di deliberazioni che riguardano

- argomenti di interesse proprio;
- argomenti di interesse, liti, contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado;
- argomenti di interesse, liti, contabilità del coniuge;
- conferimento di impieghi ai medesimi

il consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.

Art. 15

Partecipazione del revisore dei conti

1 - Il revisore dei conti può partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale ma è tenuto a parteciparvi quando si trattano gli argomenti di sua competenza previsti dalla Legge e quando richiesto dal Consiglio Comunale.

Art. 16

Partecipazione dell'assessore non consigliere

1 - L'assessore non consigliere di cui alla legge ed allo statuto, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2 - La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale, non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 17
Sedute pubbliche

1 - Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 18.
2 - Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 18
Sedute segrete

1 - La seduta del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle capacità professionali, qualità morali e correttezza delle persone stesse.
2 - Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3 - Quando, in seduta pubblica, nella discussione di un argomento sono introdotte valutazioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio interrompe la seduta; quindi il consiglio delibera, a maggioranza di voti, il passaggio alla seduta segreta.
4 - Durante le sedute segrete possono restare in aula solamente i componenti del consiglio ed il segretario comunale, e gli eventuali assessori non consiglieri tutti vincolati al segreto d'Ufficio.

Art. 19
Sedute aperte

1 - Quando ragioni di ordine politico o sociale o rilevanti motivi di interesse del comune lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale.
2 - A tale seduta straordinaria possono essere invitati a partecipare rappresentanti dello Stato, della Regione, di altri comuni, di associazioni sociali, politiche e sindacali ed altre persone estranee al consiglio interessate ai temi da discutere.
3 - In tali sedute, il Sindaco consente interventi dei rappresentanti invitati nonché di singoli cittadini, che portano il loro contributo di opinioni e conoscenza.
4 - Nel corso di tali adunanze il consiglio non può deliberare autorizzazioni o impegni di spesa.

Art. 20
Ammissione di funzionari o consulenti in aula

1 - Il Sindaco, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare, nella sala consiliare, i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.
2 - Possono essere altresì invitati consulenti o professionisti per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3 - Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari sono congedati, restando a disposizione se richiesto.

TITOLO III

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 21

Ordine della discussione

- 1 - I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consigliare con il gruppo di appartenenza. Se richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti è effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
- 2 - I consiglieri partecipano alle adunanze, seduti nei posti loro assegnati e, di norma, parlano dal proprio seggio, rivolti al consiglio.
- 3 - Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente del Consiglio che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.
- 4 - Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.
- 5 - Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
- 6 - Solo al Presidente del Consiglio, anche su richiesta di un consigliere, è permesso interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
- 7 - Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in un'adunanza successiva.

Art. 22

Discussione – norme generali

- 1 - Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del sindaco o su proposta della giunta, è lo stesso sindaco o l'assessore da lui incaricato.
- 2 - Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i proponenti.
- 3 - Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il Presidente del Consiglio ha invitato i consiglieri alla discussione, e nessuno intende parlare, la proposta è messa in votazione.
- 4 - Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo, o il consigliere dallo stesso designato ad intervenire per il gruppo, può parlare, in totale, per non più di 10 minuti.
- 5 - Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione per non più di 5 minuti.
- 6 - Ciascun consigliere ha comunque diritto di prendere la parola per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
- 7 - Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento sono intervenuti tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, ottenute le necessarie risposte dal relatore, dichiara chiusa la discussione.

8 - Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, richiedendo la parola, per precisare la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9 - I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 23

Questioni pregiudiziali e sospensive

1 - Per questione pregiudiziale si intende quella che richiede che un dato argomento non sia discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali.

2 - Per questione sospensiva si intende quella che richiede che la discussione sia rinviata al verificarsi di scadenze determinate.

3 - Entrambe le questioni possono essere proposte anche da un solo consigliere prima o nel corso della discussione.

4 - I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori, e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.

5 - Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

6 - Dopo il proponente, gli interventi non possono durare più di 5 minuti ciascuno.

7 - In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad unica discussione.

8 - La votazione ha luogo per alzata di mano. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Art. 24

Fatto personale

1 - Costituisce "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta, il sentirsi attribuiti fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2 - In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che consiste il fatto stesso.

3 - Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o no.

4 - Se la decisione del Presidente del Consiglio non è accettata, il richiedente può appellarsi al consiglio il quale decide per alzata di mano e senza discussione.

5 - Il membro del consiglio che ha dato origine, con le sue affermazioni, al "fatto personale" ha la facoltà di intervenire, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste, per non più di 5 minuti.

Art. 25

Verifica numero legale

1 - In qualsiasi momento ed anche a richiesta di un solo consigliere, nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale.

2 - Il Presidente del Consiglio, ove si accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando esso non sia stato ripristinato; se ciò non avviene il Presidente del Consiglio toglie la seduta.

Art. 26

Votazioni: modalità generali

1 - L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2 - La votazione in forma palese viene effettuata con le modalità di cui ai successivi artt. 28 e 29.

3 - La votazione in forma segreta è effettuata, con le modalità di cui al successivo art. 30, quando è prescritta espressamente dalla legge o dallo statuto o quando si tratti di questioni concernenti persone.

4 - Le proposte di deliberazione possono essere poste in votazione per parti, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

5 - Per le mozioni si farà luogo a votazione separata, sempre che i proponenti non abbiano espresso contraria opinione.

6 - L'ordine delle votazioni per le varie proposte è il seguente:

- ✓ le questioni pregiudiziali
- ✓ le questioni sospensive
- ✓ gli emendamenti in questo ordine: soppressivi, modificativi, aggiuntivi
- ✓ la proposta principale.

Art. 27

Scrutatori

1 - Il Presidente del Consiglio, nei casi previsti dall'art. 30 nomina tre scrutatori, due di maggioranza ed uno di minoranza.

2 - Gli scrutatori verificano la regolarità delle votazioni secondo quanto stabilito dagli articoli già richiamati in precedenza.

Art. 28

Votazioni in forma palese per alzata di mano

1 - Nella votazione per alzata di mano, il Presidente del Consiglio invita prima a votare coloro che sono favorevoli, quindi i contrari ed infine gli astenuti.

2 - Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.

3 - La votazione è soggetta a controprova se questa è richiesta anche da un solo consigliere, purchè lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

4 - I nominativi dei consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultare a verbale.

Art. 29

Votazioni in forma palese per appello nominale

- 1 - Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei membri del Consiglio.
- 2 - Il Presidente del Consiglio precisa al consiglio i significati del “sì” e del “no”.
- 3 - Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono, votando “sì” o “no” oppure “astenuto”, ad alta voce.
- 4 - Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente del Consiglio con l'assistenza del segretario stesso.
- 5 - Il voto espresso da ciascun consigliere è annotato a verbale.

Art. 30

Votazioni segrete

- 1 - La votazione a scrutinio segreto si esegue di regola, a mezzo di schede.
- 2 - Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
- 3 - I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
- 4 - Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 5 - I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale.
- 6 - Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.
- 7 - Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 8 - Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori ed indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 31

Esito delle votazioni

- 1 - Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza dei voti, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- 2 - La maggioranza dei votanti equivale ad un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
- 3 - Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
- 4 - I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 5 - Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6 - In caso di parità la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

Art. 32

Deliberazioni immediatamente eseguibili

Tutte le deliberazioni del consiglio comunale sono dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi art.52 ter comma 1 della L.R.54/1998.

Art. 33

Verbale dell'adunanza – redazione e firma

1 - Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.

2 - Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta:

- ✓ il giorno, il mese, l'anno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- ✓ i consiglieri presenti e quelli assenti
- ✓ l'oggetto della proposta di deliberazione,
- ✓ il testo integrale delle deliberazioni
- ✓ i consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con sintesi degli interventi, ovvero il loro intervento integrale quando gli interessati ne facciano esplicita richiesta ed il relativo testo scritto sia fatto pervenire, in tempo utile, al segretario
- ✓ il sistema di votazione,
- ✓ il numero dei votanti e l'esito dettagliato delle votazioni
- ✓ il nome dei consiglieri scrutatori

3 - Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Tuttavia se il consigliere offeso ne fa richiesta, le stesse sono riportate in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

4 - Il verbale delle adunanze è firmato dal sindaco e dal segretario comunale.

Art. 34

Revoca e modifica deliberazioni

1 - Il consiglio comunale, secondo i principi di autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

2 - Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

TITOLO IV

NORME DISCIPLINARI DELLE SEDUTE

Art. 35

Ordine delle sedute

- 1 - Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2 - La forza pubblica non può intervenire nella tutela dell'ordine se non a richiesta del Presidente del Consiglio, e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 36

Sanzioni disciplinari

- 1 - Se un membro del Consiglio turba con il suo comportamento la seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il membro del Consiglio richiamato può fornire spiegazioni al consiglio, in seguito alle quali il Presidente del Consiglio, a suo insindacabile giudizio, conferma o ritira il richiamo.
- 2 - Se il membro del consiglio persiste nel comportamento irregolare, dopo un ulteriore formale richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre al consiglio che lo stesso sia allontanato dalla sala per tutto il tempo della seduta. La proposta è messa ai voti senza discussione.
- 3 - Se il membro del consiglio non abbandona l'aula il Presidente del Consiglio sospende la seduta ed eventualmente la scioglie.
- 4 - Indipendentemente dal richiamo il Presidente del Consiglio può proporre l'allontanamento dall'aula, e quindi dai lavori del consiglio, di un membro del consiglio che provochi tumulto o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 37

Comportamento del pubblico

- 1 - Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del consiglio occupando i settori destinati allo scopo, ma, non può accedere agli spazi della sala riservati ai consiglieri, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio.
- 2 - Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal consiglio.
- 3 - Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il procedimento dei lavori.

Art. 38

Tumulto in aula

- 1 - Quando vi è tumulto in aula e non si riesce a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 2 - In tal caso il Presidente del Consiglio provvede a riconvocare il consiglio nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7, anche con convocazione in via d'urgenza.

TITOLO V

RAPPORTI CON LA GIUNTA COMUNALE

Art. 39

Disposizioni relative alle deliberazioni di giunta comunale

1 - L'elenco dei provvedimenti assunti dalla giunta comunale deve essere comunicato, dopo ogni seduta, ai capi gruppo consiliari ed al Presidente del Consiglio.

2 - La copia delle deliberazioni approvate della giunta è inviata a ciascun capo gruppo, e al Presidente del Consiglio, all'indirizzo da loro indicato, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, che di norma avviene entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione. Nello stesso termine, l'elenco delle deliberazioni approvate è messo a disposizione di ciascun consigliere comunale.

3 - Qualora nel testo della deliberazione si faccia riferimento ad allegati, essi sono inviati in copia assieme alla deliberazione.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1 - I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2 - I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità dell'art. 19 comma 3 della L.R. 54/98 e all'art. 24 della legge n. 241/90.

3 - L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti, in via preliminare, al segretario comunale, il quale provvede direttamente o può investire del caso i dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

4 - I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 41

Interrogazioni ed interpellanze

1 - L'interrogazione consiste nella semplice domanda, al sindaco o alla giunta o ad altri membri del Consiglio, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in

ufficio e sia esatta, e se si siano prese o si stiano per prendere delle risoluzioni su determinati argomenti.

2 - L'interpellanza consiste nella domanda diretta per ottenere informazioni circa i motivi ed i criteri in base ai quali il sindaco o la giunta abbiano preso determinati provvedimenti.

Art. 42

Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze

1 - Le interrogazioni e le interpellanze sono scritte, devono trattare un unico argomento, devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio da uno o più consiglieri, e devono pervenire almeno entro il decimo giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del consiglio nella quale si intende ottenere una risposta.

2 - In caso non sia chiesta la risposta scritta, il sindaco, o per esso l'assessore o il consigliere competente, ha l'obbligo di rispondervi nella seduta medesima.

3 - Il consigliere, nel presentare un'interrogazione o un'interpellanza, può chiedere, comunque, che sia data risposta scritta. In tal caso, il destinatario è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni dalla richiesta e il Presidente del Consiglio deve darne comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 43

Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1 - La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione, secondo quanto disposto all'articolo 13.

2 - Il testo delle interrogazioni e delle interpellanze è letto ed illustrato dall'interrogante od interpellante o da uno degli interroganti od interpellanti, per un tempo non superiore ai 5 minuti.

3 - Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze sono date dal sindaco, dall'assessore o dal consigliere competente e non possono avere durata superiore a 10 minuti:

4 - Dopo la risposta, l'interrogante od interpellante ha diritto di esporre in sede di replica, e per un tempo non superiore a 5 minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto.

5 - Nel caso che l'interrogazione e l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica spettano ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti od interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

6 - L'assenza degli interroganti od interpellanti comporta, in ogni caso, la dichiarazione di decadenza dell'interrogazione e dell'interpellanza, da parte del Presidente del Consiglio.

7 - Qualora l'interrogante o l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 44

Mozioni

1 - La mozione consiste in una proposta concreta, sulla quale il consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, intesa a promuovere

- ✓ giudizi sull'operato del Sindaco o della giunta,
- ✓ provvedimenti concernenti indicazioni circa i criteri da seguire nella trattazione di determinati argomenti,
- ✓ raccomandazioni rivolte all'Amministrazione, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare alcune pratiche;
- ✓ studi di determinati problemi;
- ✓ adozione o non adozione di taluni provvedimenti.

Art. 45 **Svolgimento delle mozioni**

- 1 - La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza del consiglio e deve essere inserita all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla sua presentazione.
- 2 - Nel caso in cui la mozione è presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente del Consiglio, senza dar luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale, assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
- 3 - La mozione può essere sottoposta ad emendamenti.
- 4 - Gli emendamenti alle mozioni devono essere illustrati, discussi e votati separatamente.
- 5 - La trattazione delle mozioni avviene nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, secondo il disposto dell'art. 13.
- 6 - Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 10 minuti.
- 7 - Nella discussione possono intervenire un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco e l'Assessore competente. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti.
- 8 - Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 46 **Emendamenti**

- 1 - L'emendamento consiste nella proposta di parziale modificazione da apportare al testo di un determinato atto.
- 2 - Il sottoemendamento consiste nella proposta di parziale modificazione di un emendamento già presentato.
- 3 - Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta.
- 4 - L'illustrazione e la discussione degli emendamenti alle mozioni avvengono con le modalità di cui all'art. 45, comma 7.

Art. 47 **Funzioni rappresentative**

- 1 - I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2 - Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, deve essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

3 - La delegazione è costituita dal consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 48
Deleghe del Sindaco

1 - I consiglieri comunali possono essere delegati dal sindaco per la partecipazione a convegni e nelle materie di cui all'art. 29 della L.R. 54/98.

2 - Le deleghe di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio e, se previsto, al Presidente della Giunta Regionale.

TITOLO VII GRUPPI CONSILIARI

Art. 49 **Gruppi consiliari**

- 1 - I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, il gruppo consiliare.
- 2 - Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta alla segreteria del Comune, nei 5 giorni successivi alla prima seduta del consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Art. 50 **Costituzione**

- 1 - Nei 10 giorni successivi alla prima seduta del consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo e del vice capo gruppo. In caso di mancata comunicazione sarà considerato tale il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella sua lista.
- 2 - I gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
- 3 - Ogni gruppo è tenuto, nel corso del mandato, a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione e della sostituzione del proprio capo gruppo e vice capo gruppo.

Art. 51 **Presenza d'atto del consiglio**

- 1 - Il consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta composizione dei gruppi consiliari, della designazione dei capi gruppo, dei vice capi gruppo, e di ogni successiva variazione.

Art. 52 **Conferenza dei capi gruppo**

- 2 - I capigruppo, unitamente al Presidente del Consiglio che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato "conferenza dei capi gruppo".
- 3 - La conferenza dei capi gruppo è competente:
 - ✓ in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del consiglio;
 - ✓ in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio comunale.
- 4 - La conferenza dei capi gruppo è convocata o dal Presidente del Consiglio, ogni qualvolta lo ritenga utile, o su determinazione del Sindaco o della giunta o a richiesta di uno o più capi gruppo.
- 5 - Le sedute della conferenza non sono pubbliche e alle stesse, su invito, sono ammessi gli amministratori, i funzionari e i tecnici ritenuti utili alla discussione.

6 - Funge da Segretario della conferenza dei capi gruppo il Segretario Comunale o un funzionario dallo stesso incaricato.

Art. 53
Diritti dei capi gruppo

1 - Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari.

2 - Ai capi gruppo deve essere comunicato l'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale.

3 - I capi gruppo consiliari devono avere, ai sensi del 3° comma dell'art. 45, legge 73/93, modificata dalla legge 41/94, copia delle delibere e degli atti adottati dalla giunta comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio.

TITOLO VIII

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 54 ***Costituzione***

- 1 - Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti o temporanee.
- 2 - Le commissioni permanenti sono organi interni del Consiglio comunale e corrispondono di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.
- 3 - Le commissioni temporanee sono istituite per l'esame di questioni specifiche.
- 4 - Le commissioni sono costituite su proposta del Sindaco, della Giunta o di un terzo dei consiglieri comunali.

Art. 55 ***Composizione***

- 1 - Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo.
- 2 - La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza.
- 3 - L'elezione dei componenti designati avviene a scrutinio segreto.
- 4 - Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
- 5 - Le commissioni permanenti durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio comunale.
- 6 - La durata delle commissioni temporanee deriva dall'espletamento del compito loro affidato.
- 7 - Le commissioni presentano al consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 56 ***Il Presidente***

- 1 - Ogni commissione elegge nel proprio ambito il Presidente.
- 2 - Le votazioni sono palesi ed ogni membro può votare un solo nominativo.
- 3 - E' eletto presidente chi riporta più voti e, a parità di voti, si procede al ballottaggio.
- 4 - Il Presidente presiede la commissione ed assicura il buon andamento dei lavori, predisporre l'ordine del giorno, precisa le questioni sulle quali si discute e si vota, dirige e disciplina la discussione e l'attività della commissione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il presente regolamento.

Art. 57 ***Convocazione***

- 1 - La commissione è convocata dal Presidente.
- 2 - Le commissioni non possono riunirsi contemporaneamente alle adunanze del consiglio.

Art. 58
Sedute delle commissioni

- 1 - Le sedute delle commissioni non sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito.
- 2 - La seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, o sul merito delle persone.
- 3 - I consiglieri comunali possono presenziare, pur non essendo membri eletti, ma senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni permanenti o temporanee: In caso di sedute non pubbliche gli stessi sono vincolati al segreto di ufficio.

Art. 59
Validità

- 1 - Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la commissione.
- 2 - Le decisioni della commissione sono valide allorché sono adottate dalla maggioranza dei votanti.

Art. 60
Luogo e tempo

- 1 - Le sedute si svolgono in appositi locali messi a disposizione dal Comune.
- 2 - L'orario delle sedute è stabilito dal Presidente compatibilmente alle esigenze dell'amministrazione ed agli impegni dei commissari, fatto salvo il disposto dall'art. 57, comma 2.

Art. 61
Segreteria – verbalizzazione

- 1 - Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal presidente della commissione. Il segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente, sono trasmessi in copia al sindaco e al Presidente del Consiglio.
- 2 - I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 62
Compiti e funzioni

- 1 - Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del consiglio comunale.
- 2 - Esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta.
- 3 - Specificatamente
 - possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
 - possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
 - possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici, cui il comune è interessato.

Art. 63
Relazione di esperti

1 - Il Presidente può chiedere al sindaco, alla Giunta, o all'assessore competente di invitare professionisti esperti a relazionare, ma senza diritto di voto, su particolari materie di notevole complessità.

2 - Può altresì richiedere analogo intervento di responsabili dei servizi o di funzionari comunali per ottenere osservazioni e chiarimenti.

Art. 64
Doveri, decadenza ed indennità

1 - I commissari sono tenuti a partecipare ai lavori delle rispettive commissioni, salvo legittimo impedimento.

2 - Ai Consiglieri componenti è corrisposta l'eventuale indennità di presenza stabilita annualmente dal consiglio comunale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

Entrata in vigore – Diffusione

- 1 - Il regolamento del consiglio, che abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
- 2 - Tutti gli atti amministrativi di competenza degli organi comunali non possono prevedere disposizioni in contrasto con quelle del regolamento.
- 3 - Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per 15 giorni. Analoga pubblicazione dovrà ricevere ogni eventuale modifica od integrazione al presente regolamento.
- 4 - Copia del presente regolamento è inviata dal segretario comunale ai consiglieri.
- 5 - Copia del regolamento è depositata nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.